

Informazioni per la clientela

Informazioni per i clienti e le clienti di *emmental assicurazione* (Informazioni per la clientela 2024)

Le presenti informazioni per la clientela presentano le disposizioni più importanti e maggiormente in uso. Restano comunque determinanti la proposta o la polizza del contraente, le condizioni di assicurazione in vigore e le leggi applicabili, in particolare la legge sul contratto di assicurazione (LCA).

Con la stipulazione di una polizza con *emmental assicurazione*, il contraente diventa socio della stessa e beneficia della periodica ripartizione dell'utile. Il contraente non è soggetto né a una responsabilità personale né a un obbligo di versamento suppletivo.

1 Assicuratore/Foro competente

- 1.1 L'assicuratore è la cooperativa *emmental assicurazione*, una società cooperativa ai sensi del diritto svizzero con sede statutaria a Konolfingen 3510.
- 1.2 Il foro competente è a scelta Konolfingen oppure il domicilio del contraente in Svizzera o nel Liechtenstein.

2 Portata della copertura assicurativa

- 2.1 La portata precisa della copertura assicurativa del contraente (ad es. oggetti assicurati, rischi assicurati, somme di assicurazione, se si tratta di assicurazione somme o di assicurazione contro i danni) è riportata sulla proposta, sulla polizza e sulle relative condizioni di assicurazione.

3 Diritto di revoca

- 3.1 Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in altra forma che consenta la prova per testo (ad es. per e-mail) entro 14 giorni.
- 3.2 Il termine è osservato se entro l'ultimo giorno del termine lo stipulante comunica all'assicuratore la revoca o consegna la sua dichiarazione di revoca alla posta.

4 Inizio e durata della copertura assicurativa

- 4.1 La copertura assicurativa inizia il giorno indicato nella proposta o nella polizza. Se l'assicuratore ha dato al contraente una conferma di copertura provvisoria, fino all'inizio della polizza gli viene accordata una copertura assicurativa in base a quanto stabilito nella conferma provvisoria.
- 4.2 I contratti di durata inferiore a dodici mesi si estinguono alla scadenza. Tutti gli altri contratti si rinnovano tacitamente di un anno, se non vengono disdetti per iscritto tre mesi prima della scadenza.
- 4.3 L'obbligo dell'assicuratore a fornire la prestazione è sospeso nel caso in cui il contraente non versi puntualmente il premio e il sollecito scritto a effettuare il pagamento entro 14 giorni non produca alcun effetto.

5 Cessazione del contratto di assicurazione

- 5.1 **Il contraente ha la facoltà di rescindere il contratto:**
 - 5.1.1 Alla fine del terzo anno e di ogni anno assicurativo successivo con un preavviso di tre mesi. Se è stato convenuto un diritto di recesso di un anno, anche alla fine del

primo e del secondo anno assicurativo. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno.

- 5.1.2 Dopo ogni sinistro per il quale si deve erogare una prestazione, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento dell'indennità. La copertura assicurativa termina dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta da parte del contraente.
- 5.1.3 In seguito alla modifica annunciata dei premi e/o delle condizioni di assicurazione, con notifica della disdetta entro l'ultimo giorno dell'anno di contratto.
- 5.1.4 In caso di diminuzione essenziale del rischio.
- 5.1.5 Se non previsto altrimenti dalla disdetta, quest'ultima si estende a tutte le assicurazioni della polizza.

5.2 L'assicuratore ha la facoltà di rescindere il contratto:

- 5.2.1 Alla fine del terzo anno e di ogni anno assicurativo successivo con un preavviso di tre mesi. Se è stato convenuto un diritto di recesso di un anno, anche alla fine del primo e del secondo anno assicurativo. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno.
- 5.2.2 Dopo ogni sinistro per il quale si deve erogare una prestazione, al più tardi con il pagamento dell'indennità. La copertura assicurativa termina dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta da parte del contraente.

- 5.2.3 Se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto dal contraente (violazione dell'obbligo di notifica).

- 5.2.4 Se non previsto altrimenti dalla disdetta, quest'ultima si estende a tutte le assicurazioni della polizza.

5.3 L'assicuratore può recedere dal contratto:

- 5.3.1 Se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, l'assicuratore ha inviato un sollecito di pagamento e l'assicuratore rinuncia a esigere il premio.
- 5.3.2 In caso di frode ai danni dell'assicurazione.
- 5.4 Gli altri casi di recesso possono scaturire dalle condizioni di assicurazione o dalle leggi applicabili.

6 Cambiamento di proprietario

- 6.1 Se cambia il proprietario della cosa assicurata (cambiamento di proprietario), i diritti e i doveri vengono trasferiti all'acquirente.
- 6.2 L'acquirente può rifiutare il trasferimento del contratto. In tal caso ne deve dare comunicazione all'assicuratore entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento di proprietario per iscritto o in altra forma che consenta la prova per testo (ad es. per e-mail).

- 6.3 L'assicuratore si riserva la facoltà di disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'esistenza del nuovo proprietario. La copertura assicurativa cessa 30 giorni dopo la disdetta.
- 7 Premio assicurativo**
- 7.1 Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta e nella polizza.
- 7.2 Il premio assicurativo è dovuto all'assicuratore anticipatamente, alla data riportata sulla polizza, per l'intero anno assicurativo.
- 7.3 In caso di disdetta del contratto prima della scadenza del periodo di assicurazione, il contraente ha diritto a un rimborso in forma proporzionale del premio assicurativo versato in anticipo.
- 7.4 Il premio è dovuto per intero all'assicuratore in caso di danno totale (scomparsa del rischio) o se, in caso di danno parziale per il quale è stata fornita una prestazione assicurativa, il contraente disdice la polizza nel primo anno di contratto.
- 7.5 L'assicuratore rinuncia alla richiesta di pagamento di saldi derivanti da conguagli di premio inferiori a CHF 10.- e a rimborsi a favore del contraente inferiori a CHF 5.-.
- 8 Modifica dei premi, delle condizioni di assicurazione e delle limitazioni di responsabilità**
- 8.1 In caso di modifica delle tariffe dei premi, delle regolamentazioni della franchigia, delle condizioni di assicurazione o delle limitazioni di responsabilità per eventi naturali, l'assicuratore può richiedere l'adeguamento del contratto con effetto a partire dall'anno assicurativo successivo. A questo scopo, al contraente dovranno essere comunicate le nuove disposizioni del contratto al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.
- 8.2 Il contraente ha il diritto di rescindere la parte di contratto interessata dalla modifica alla fine dell'anno assicurativo in corso. Per essere valida, la disdetta deve pervenire all'assicuratore al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se il contraente omette di inviare la disdetta, ciò vale come consenso all'adeguamento del contratto.
- 8.3 Non sono interessate dal diritto di disdetta le modifiche dei premi e delle somme di assicurazione in seguito ad adeguamento al nuovo indice, le modifiche di premi o prestazioni a favore del contraente e gli adeguamenti che si fondano su prescrizioni di legge.
- 9 Limitazione della responsabilità per eventi naturali**
- 9.1 Se per un evento assicurato, le indennità derivanti determinate da tutte le imprese di assicurazione autorizzate a operare in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein superano per un singolo contraente i 25 milioni di franchi, la somma totale viene ridotta a tale importo. È fatta salva un'ulteriore riduzione di cui al capoverso 9.2.
- 9.2 Se per un evento assicurato in Svizzera, le indennità derivanti determinate da tutte le imprese di assicurazione autorizzate a operare in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein superano un miliardo di franchi, le indennità spettanti a ciascun avente diritto vengono ridotte in modo che il loro totale non superi tale somma. Le indennità per danni a beni mobili e stabili non possono essere addizionate.
- 9.3 I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica. La copertura dell'evento presuppone che il contratto di assicurazione fosse in vigore all'inizio dell'evento stesso.
- 10 Sottoassicurazione**
- 10.1 In presenza di una sottoassicurazione, l'assicuratore può ridurre la sua indennità. L'assicuratore risarcisce il danno solo in misura pari al rapporto proporzionale esistente tra la somma di assicurazione e il valore di risarcimento effettivo.
- 10.2 Si è in presenza di una sottoassicurazione quando la somma di assicurazione di un'assicurazione al valore totale è inferiore al valore complessivo effettivo di tutti i beni assicurati immediatamente prima del verificarsi del sinistro.
- 11 Eventi particolari**
- 11.1 In caso di eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolta, disordini interni (violenze nei confronti di persone o cose avvenute in occasione di assembramento, sommossa o tumulto), terrorismo (atto di violenza o utilizzo della violenza per il perseguimento di scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili) e delle misure prese per contrastarli, nonché in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, cambiamenti della struttura del nucleo atomico, malattie infettive, pandemie ed epidemie (dichiarate dall'organizzazione mondiale della sanità o da un'autorità governativa) e inondazioni da dighe o altri laghi artificiali, l'assicuratore risponde solo se il contraente dimostra che il danno non è legato in alcun modo a tali avvenimenti.
- 12 Obblighi del contraente**
- 12.1 Il contraente dovrà comunicare immediatamente all'assicuratore qualsiasi sinistro o modifica sostanziale del rischio assicurato.
- 12.2 In caso di chiarimenti sul contratto di assicurazione (ad es. domande sulla proposta, casi di sinistro), il contraente dovrà collaborare fornendo ogni informazione utile e consegnando i documenti pertinenti, nonché autorizzando terzi a comunicare all'assicuratore le informazioni rilevanti.
- 12.3 Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili.
- 13 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali**
- 13.1 Se la violazione dei propri obblighi da parte di un assicurato influisce sul verificarsi del sinistro o sulla sua portata, la prestazione può essere totalmente rifiutata o parzialmente ridotta. Ciò non si applica se la violazione non è imputabile a colpa o se il sinistro si sarebbe verificato anche in caso di adempimento degli obblighi. Il mancato pagamento del premio a causa dell'insolvenza del contraente non è considerato senza colpa.

14 Utilizzo dei dati

- 14.1 La *emmental assicurazione* tratta i dati che figurano nei documenti contrattuali o che risultano dall'esecuzione del contratto e li utilizza, in particolare, per determinare il premio, per trattare i casi di assicurazione nonché per analisi statistiche e marketing. I dati vengono custoditi in formato cartaceo o elettronico.
- 14.2 La *emmental assicurazione* può trasmettere i dati a terzi, partecipanti allo svolgimento del contratto, a fini di trattamento, sia in Svizzera, sia all'estero, e in particolare a coassicuratori e riassicuratori nonché ai servizi di consulenza. Lo stesso vale per gli assicuratori successivi, se richiedono informazioni pertinenti.
- 14.3 Inoltre, la *emmental assicurazione* è autorizzata a richiedere tutte le informazioni utili presso gli uffici amministrativi e presso terzi, in particolare per quanto concerne l'andamento dei sinistri. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere alla *emmental assicurazione* informazioni in merito al trattamento dei dati che lo riguardano come previsto dalla legge.

15 Intermediari

- 15.1 Se durante la stipulazione o la consulenza del presente contratto di assicurazione gli interessi del contraente sono rappresentati da un soggetto terzo, p.es. un intermediario, è possibile che l'assicuratore versi a tale soggetto terzo un compenso per la sua attività sulla base di un accordo. Se il contraente desidera maggiori informazioni al riguardo, può rivolgersi al soggetto terzo.

- 15.2 Se il contraente è rappresentato da un intermediario, quest'ultimo è autorizzato a intrattenere la corrispondenza con l'assicuratore. Egli è incaricato dal contraente di ricevere dall'assicuratore richieste, comunicazioni, dichiarazioni, dichiarazioni di volontà e simili (esclusi i pagamenti) e di trasmettergliene per conto dell'assicuratore. Esse si intendono notificate al contraente nel momento della ricezione da parte dell'intermediario.

16 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie

- 16.1 L'assicuratore non garantisce nessuna copertura e non è tenuto a effettuare pagamenti o fornire altre prestazioni, se queste violano le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie applicabili.

17 Interlocutore per i reclami

- 17.1 L'assicuratore è a disposizione del contraente in caso di reclami.

Il contraente può inoltre rivolgersi gratuitamente alla Fondazione «Ombudsman dell'assicurazione privata e della SUVA»:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della SUVA,
Casella postale, 6903 Lugano

Si prega di notare che la Fondazione «Ombudsman dell'assicurazione privata e della SUVA» non fornisce consulenze in ambito assicurativo.